

Sezione 17/2013


MAZZARCA



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CORTE DEI CONTI



0001964-22/01/2014-SCCLA-Y28PREV-P

All' Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Ingegneria, I
44100 Ferrara

Si restituisce il provvedimento in oggetto con l'invito a tener conto delle
osservazioni di questo Ufficio.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Laura CAFASSO)

VISTO:
Il CONSIGLIERE DELEGATO
(Simonetta ROSA)

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
<p>Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Dott.ssa Elisa Bucchi - (C.d.C. 37535 del 30.12.2013).</p>	<p>Con il provvedimento in oggetto, è stato conferito alla dott.ssa Bucchi un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle seguenti attività: <i>"Aggiornamento del sito web della Scuola di Acustica, predisposizione dell'annuario del 18° Corso per Tecnici in Acustica; aggiornamento della banca dati degli ex allievi della Scuola di acustica; predisposizione dei questionari di valutazione relativi ai cinque moduli del corso, Attività formative e professionali per la figura del Tecnico Componente in Acustica Ambientale, predisposizione del repertorio della strumentazione acustica relativa alle esercitazioni del corso"</i>.</p> <p>Preliminarmente, si osserva che l'attività di cui trattasi non risulta avviata e contenuta all'interno di alcun progetto specifico, come richiesto dall'art. 7, comma 6 lett. a), del decreto leg.vo n. 165/01 e successive modifiche. Al contrario, sembrerebbe riconducibile a funzioni ordinariamente attribuibili al personale inquadrabile nei profili funzionali dell'organico di codesto Dipartimento e, sotto questo profilo, sembrerebbe non rientrare nell'ambito delle tipologie di atti di cui al predetto art. 7.</p> <p>Si aggiunge, in ordine all'allegato contratto, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 3, comma 4, prevede per il collaboratore <i>"la facoltà di svolgere l'attività oggetto del presente atto in contemporanea verso una pluralità di committenti"</i>; • l'art. 4, comma 2, prevede che <i>"ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto..... avrà comunque valore di novazione del presente accordo"</i>. Al riguardo, si osserva che un eventuale prolungamento del contratto non è configurabile come una novazione bensì come una proroga dell'incarico originario, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto leg.vo n. 165/01. Resta, ovviamente, inteso che l'eventuale atto di proroga dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte dello scrivente Ufficio; • l'art. 5, comma 4, prevede per il committente la possibilità di esercitare il diritto di recesso, <i>"in caso di protrarsi dell'astensione, dovuta a malattia ed infortunio, dall'attività prevista nel presente contratto da parte del collaboratore, per un periodo superiore ad un sesto della durata prevista in contratto o per più di trenta giorni ove la durata non sia determinata, ma determinabile"</i>. Detta previsione sembra porsi in contrasto con quanto disposto dall'art. 9, comma 2, che prevede per il collaboratore il <i>"diritto al mantenimento del rapporto contrattuale"</i> in caso di gravidanza, malattia e/o infortunio. <p>In merito a tutto quanto sopra evidenziato, si chiedono opportuni chiarimenti.</p> <p>Nel restituire copia del decreto di cui si trattiene l'originale, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.</p>